

**Comune di Rimini**Direzione Generale
Settore Governo del Territorio
Ufficio del Dirigenteindirizzo via Rosaspina 21 47900 Rimini
tel. 0541 704871 fax-704810 www.comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

Documento digitale

Al Personale SUE

e, p. c.

All' Assessore alla Mobilità, Programmazione
e Gestione del Territorio, Demanio
Dott.ssa Roberta Frisoni

Alla Squadra Edilizia della Polizia Municipale

Oggetto: proroga dello stato di emergenza come stabilito dal D.L. n. 221 del 24/12/2021 e disposizione di servizio effettuazione dei sopralluoghi.

Facendo seguito alla precedente disposizione prot. 320543 del 16/11/2020 avente ad oggetto le "indicazioni operative per l'effettuazione di sopralluoghi", considerato il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e la conseguente proroga dello stato di emergenza a tutto il 31/03/2022 di cui al DL n. 221 del 24/12/2021, al fine di evitare di esporre il personale in servizio a rischi di contagio dovuti alle operazioni di verifica

si dispone

che fino alla cessazione dello stato di emergenza ovvero sino a nuova disposizione saranno consentiti unicamente sopralluoghi di verifica che riguardino aree aperte esterne nonché "spazi chiusi" qualora gli stessi NON risultino abitati ed utilizzati o nei quali le attività autorizzate NON siano in corso di esercizio (ad esempio attività stagionali); in tali casi i sopralluoghi dovranno avere corso con tutte le precauzioni del caso, rammentando l'utilizzo dei sistemi di protezione delle vie respiratorie e limitando contatti con l'utenza esterna.

In caso di particolari urgenze e previo confronto con il sottoscritto da parte del responsabile dell'ufficio, saranno consentiti sopralluoghi in altri luoghi in cui gli Organi di Polizia Giudiziaria rileveranno la necessità di intervenire senza ritardo. Anche in tali situazioni rimangono ferme le prescrizioni funzionali alla salvaguardia della salute del lavoratore quali condizioni per poter esperire la verifica.

Restano in essere le prescrizioni in merito ai dispositivi di protezione individuali (mascherine FFP2, guanti) e all'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nonché l'igiene costante e accurata delle mani.

Per quanto attiene alle verifiche di merito relative ai procedimenti SCEA, a fronte della presente disposizione per gli accertamenti che attengono le singole unità immobiliari per cui non siano garantite le condizioni di cui sopra, si farà rinvio alle dichiarazioni di conformità rese dal Tecnico asseveratore.

IL DIRIGENTE
Ing. Carlo Mario Piacquadio
(documento firmato digitalmente)